

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



COMUNE DI NUVOLERA
Provincia di Brescia



COMUNE DI NUVOLERA
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n.9 del 28.01.1999

Modificato con deliberazione consiliare n.15 del 14.04.1999

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 53 del 17.12.2002

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 36 del 29.09.2003

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 29 del 28.09.2004

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 2 del 07.02.2005

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 60 del 11.11.2005

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 78 del 23.12.2006

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 9 del 14.03.2007

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 21 del 22.04.2009

Integrato con deliberazione consiliare n. 31 del 08.07.2010

Modificato con deliberazione consiliare n.16 del 11.02.2019

Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 27.12.2023

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. xx del xxxxxxxxxx

Indice

GLOSSARIO	6
CAPO I.....	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1 - Oggetto.....	7
Articolo 2 - Competenze	7
Articolo 3 - Responsabilità.....	7
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	7
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO II	9
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	9
Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori	9
CAPO III.....	10
FERETRI	10
Articolo 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	10
Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri	10
Articolo 9 - Piastrina di riconoscimento.....	11
CAPO IV.....	12
TRASPORTI FUNEBRI.....	12
Articolo 10 - Modalità del trasporto e percorso	12
Articolo 11 - Trasporti funebri.....	12
Articolo 12 - Riti religiosi	12
Articolo 13 - Trasferimento di salme prima del funerale	12
Articolo 14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	13
Articolo 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	13
Articolo 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	13
Articolo 17 - Trasporti all'estero o dall'estero	13
Articolo 18 - Trasporto di ceneri e resti.....	14
CAPO V	15
CIMITERO.....	15
Articolo 19 - Disposizioni generali	15
Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero.....	15
Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	15
CAPO VI.....	17
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	17

Articolo 22 - Disposizioni generali	17
Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale	17
CAPO VII	18
INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	18
Articolo 24 - Inumazione.....	18
Articolo 25 Cippo	18
Articolo 26 - Tumulazione	18
Articolo 27 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie	18
CAPO VIII.....	21
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	21
Articolo 28 - Esumazioni ordinarie.....	21
Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	21
Articolo 30 - Esumazione straordinaria	21
Articolo 31 - Estumulazioni	22
Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	22
Articolo 33 - Oggetti da recuperare	23
Articolo 34 - Disponibilità dei materiali.....	23
CAPO IX.....	24
CREMAZIONE.....	24
Articolo 35 - Crematorio.....	24
Articolo 36 - Urne cinerarie – celle cinerarie	24
CAPO X	25
POLIZIA DEL CIMITERO	25
Articolo 37 - Orario	25
Articolo 38 - Divieti speciali	25
Articolo 39 - Riti funebri.....	26
Articolo 40 - Iscrizioni su lapidi, lastre ecc. nei campi comuni	26
Articolo 41 - Fiori e piante ornamentali	26
Articolo 42 - Materiali ornamentali	26
CAPO XI.....	28
CONCESSIONI DI SEPOLTURA PRIVATA	28
Articolo 43 - Sepolture private	28
Articolo 44 - Durata delle concessioni.....	28
Articolo 45 - Modalità di concessione	29
Articolo 46 - Uso delle tombe di famiglia	29
Articolo 47 - Manutenzione	30
CAPO XII.....	31

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	31
Articolo 48 - Divisione, subentri	31
Articolo 49 - Rinuncia a concessione di loculi.....	32
CAPO XIII	33
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	33
Articolo 50 - Revoca	33
Articolo 51 - Decadenza	33
Articolo 52 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	34
Articolo 53 - Estinzione	34
CAPO XIV	35
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	35
Articolo 54 - Accesso al cimitero.....	35
Articolo 55 - Autorizzazioni per lavori interni nelle sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	35
Articolo 56 - Responsabilità.....	35
Articolo 57 - Lavoro dell'impresa all'interno del Cimitero	36
Articolo 58 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	36
CAPO XV	37
IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	37
Articolo 59 - Funzioni - Licenza	37
CAPO XVI.....	38
DISPOSIZIONI VARIE.....	38
Articolo 60 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti, o militari delle due Guerre Mondiali	38
Articolo 61 - Mappa	38
Articolo 62 - Annotazioni in mappa.....	38
Articolo 63 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti	38
Articolo 64 - Scadenzario delle concessioni.....	39
CAPO XVII.....	40
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Articolo 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	40
Articolo 66 - Cautele	40
Articolo 67 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	40
Articolo 68 - Concessioni pregresse.....	41
Articolo 69 - Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio.....	41

GLOSSARIO

- **Inumazione:** sepoltura in terra.
- **Tumulazione:** sepoltura in loculo o in loculo ossario o in cinerario.
- **Esumazione:** disseppellimento da terra.
- **Estumulazione:** disseppellimento da loculo, loculo-ossario o da cinerario.
- **Tomba di famiglia:** cappella privata o tomba sotterranea privata, a più posti, per l'uso di famiglie o di collettività.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina le norme relative alla polizia mortuaria e a tutte le attività e i servizi connessi con la morte di una persona e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D.Lgs 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (ATS).

Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume la responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i seguenti servizi di interesse pubblico indispensabili:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze;
 - f) il feretro e la sepoltura per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 7.
2. Tutti gli altri servizi sono erogati a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione mediante verbale di delibera di Giunta.
Le suddette tariffe sono rivalutate annualmente dalla Giunta comunale in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT.
Gli eventuali servizi non previsti attualmente nel tariffario saranno stabilite dalla Giunta.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (che in seguito verrà indicato come D.P.R. 285/90).

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe di famiglia per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, secondo il disposto degli artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 285/90.

CAPO III

FERETRI

Articolo 7 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche sotto elencate.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 18 del D.P.R. 285/90 se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività.
3. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono subordinati ai diversi tipi di sepoltura, pratica funebre ed alla distanza del trasporto, così come disposto negli articoli 27, 28, 29, 30 e 75 del D.P.R. 285/90.
4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
5. Se una salma già sepolta deve essere trasferita in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso fosse necessario, da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.
6. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, se non è accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente per Comune di partenza.
7. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non siano stati rinvenuti o non esistano familiari e parenti.
8. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS o personale tecnico appositamente incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 7. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo stabilito dall'ATS.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Trascorso il periodo di osservazione, può essere autorizzato dal Sindaco, su domanda, il trasporto della salma in altro luogo (solo se non è deceduta per malattia infettiva, se non è portatrice di radioattività) per una sosta massima di 24 ore prima del funerale, a condizione che il feretro venga racchiuso in una cassa di zinco riempita di materiale assorbente.

Articolo 11 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi privati di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.
2. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 285/90.

Articolo 12 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. Qualsiasi rito funebre non può svolgersi di domenica, non essendo garantito il servizio di vigilanza.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 13 - Trasferimento di salme prima del funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e/o obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali

da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito veicolo di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti prima del funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati alla presentazione di richiesta in bollo.

Articolo 14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ATS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando allo stesso siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 7, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

Articolo 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 17 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Articolo 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 35.

CAPO V

CIMITERO

Articolo 19 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al responsabile del servizio.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale appositamente individuato dall'Amministrazione Comunale.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le relative pratiche amministrative.

Articolo 20 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere aree speciali destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali aree e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento; in tal caso vengono sepolti in terra in reparto speciale del cimitero o in cappella di famiglia, previo pagamento delle spese.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 21 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone che al momento del decesso erano residenti nel Comune e le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano avuto nel Comune la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 20 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
5. Sono accolti nel cimitero i feretri e i resti (ossa e ceneri) anche di persone senza i requisiti di cui al comma 1, purché la richiesta venga inoltrata da parente in linea retta di primo grado residente a Nuvolera e vi sia la necessaria disponibilità dei loculi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura in terra di durata decennale.
2. Il cimitero ha pure spazi riservati a sepolture in loculo e in tombe di famiglia.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi. In assenza di piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi comuni per sepolture in terra;
 - b) campi per tombe a inumazione per famiglie o collettività;
 - c) campi per la costruzione di cappelle private per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) giardino delle rimembranze;
 - j) campi per inumazione di salme indecomposte.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VII

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24 - Inumazione

1. Le sepolture in terra sono comuni, hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente. I familiari dovranno versare solo il costo relativo all'operazione di inumazione, come da tariffario.

Articolo 25 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una lapide o simbolo religioso, con le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza massima: 1,20 m.
 - b) larghezza 80 cm.
 - c) lunghezza massima contorni 1,45 m.
 - d) iscrizione di nome, cognome e dati anagrafici.
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o dei loro eredi.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Articolo 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai privati laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo XI del presente regolamento.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate in relazione alla capienza cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Articolo 27 - Ornamenti ai loculi, cellette ossario e cinerarie

1. Per tutte le tipologie di lapide, le lastre devono essere in marmo Botticino senza alcun altorilievo.

2. Le lapidi, con esclusione di quelle per ossari e/o cinerari, possono essere munite di cornice di marmo identico a quello della lapide e non sporgere dal filo delle lesene verticali.
3. Le sporgenze marmoree alla base delle lapidi devono essere delle seguenti misure:
 - a) CAMPO ANTICO:
 - Sporgenza del filo della lesena: cm 8
 - Spessore: cm 3
 - b) FORNI BAMBINI E LOCULI DI FASCIA:
 - Sporgenza del filo della lesena: cm 4
 - Spessore: cm 3
3. Per tutte le tipologie di lapide, sulla lastra dovranno essere riportati il nome e cognome del defunto oltre alla data di nascita e di morte. Non è permessa l'aggiunta di nomi di altre persone i cui resti non siano contenuti nel loculo.
4. Non sono consentite lapidi a libro o in formato diverso da quello tradizionale.
5. In caso di sepoltura di coniugi o parenti in loculi attigui a quelli del defunto, non è consentita la realizzazione di una lapide per entrambi realizzata con lastra unica e che, di conseguenza, copra la cornice che delimita ogni singolo loculo.
6. Sono ammessi sulle lapidi i seguenti accessori:
 - simbolo religioso
 - porta fotografia;
 - porta fiori;
 - lampada votiva.
7. È possibile la posa di oggetti mobili purché non sporgano dalla lapide oltre i cm. 15. La fotografia deve essere eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
8. Le lampade votive devono essere posizionate sul lato sinistro, mentre i portafiori sul lato destro. I fiori non dovranno invadere le lapidi attigue.
9. Le apparecchiature delle lampade votive devono avere le fiamme copri lampada contenute nelle seguenti misure:
 - altezza massima: cm. 13
 - altezza minima: cm. 8
10. I copri lampada di qualsiasi genere, comuni di vetro o speciali come lucerne, cofanetti metallici ecc., dovranno essere a tenuta stagna, per evitare che l'acqua entri nelle apparecchiature elettriche e possa danneggiare gli impianti. A maggiore sicurezza di quanto sopra, gli artigiani preposti alla installazione delle lapidi dovranno garantire in ogni caso l'uscita dell'acqua, che può entrare nella lampada, mediante un foro alla base della stessa.
11. Non sono consentite lampade votive diverse dal formato indicato nel comma 8, quali punti luce o simili.

12. Le lapidi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) LOCULI DI FASCIA:

- Tutte le scritte dovranno essere incise
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 6 per il nome e cognome e di almeno cm 3 per i dati anagrafici o altre scritte;
- il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate.

b) LOCULI DI PUNTA E FORNI PER BAMBINI:

- tutte le scritte dovranno essere incise;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 4 per il nome e cognome e di almeno cm 2,5 per i dati anagrafici o altre scritte;
- il porta fotografia e la lampada votiva dovranno possedere caratteristiche simili a quelle delle lapidi già posate;
- è concessa la lastra lavorata in basso e in alto con rilievi di figurazioni non superiori a cm 2 di sporgenza dalla superficie della lastra.

c) LOCULI OSSARI E CINERARI SETTORI 37 E 38:

- le scritte dovranno essere in bronzo;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il porta fotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva in proporzione alla dimensione della lastra e collocati secondo il comma 7.

d) LOCULI OSSARI SETTORE 39, 40 e 40 BIS:

- le scritte dovranno essere in bronzo;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il porta fotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- non è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva.

e) LOCULI OSSARI E CINERARI CUBO 5, SETTORE 54, VISTA PIEVE:

- le scritte dovranno essere incise;
- le dimensioni delle lettere dovranno avere un'altezza minima di almeno cm 3 per il nome e cognome e di almeno cm 2 per i dati anagrafici;
- il portafotografia deve essere collocato al centro, sopra le indicazioni anagrafiche;
- è consentita l'applicazione di porta fiori e lampada votiva in proporzione alla dimensione della lastra e collocati secondo il comma 6.

13. Le lapidi potranno essere posate solo dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e sempre alla presenza dell'incaricato del servizio cimiteriale. La lapide dovrà essere posta entro tre mesi dalla avvenuta concessione.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte preferibilmente da ottobre a maggio (escludendo luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e devono essere eseguite alla presenza di un delegato dell'Autorità Sanitaria.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
5. Le ossa raccolte sono depositate nell'ossario comune, salvo richiesta diversa da parte dei parenti.

Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'Albo cimiteriale con sufficiente anticipo e con avviso scritto ai parenti, ove noti.

Articolo 30 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre a maggio, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Quando si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
 - a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato. Detta concessione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 15 anni, previa domanda rivolta agli uffici comunali e pagamento della tariffa relativa.
 - b) le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'Albo Pretorio on line e all'Albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti fino ad estumulazioni eseguite.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 32 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a loculi ossario, alla cremazione o tombe private in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa prevista, i resti mortali sono collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculi ossari o in tomba privata, la relativa raccolta e la tumulazione sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Articolo 33 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia prima che sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 34 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli per destinare il ricavato ad opere di miglioramento del cimitero.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO IX

CREMAZIONE

Articolo 35 - Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Articolo 36 - Urne cinerarie – celle cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. La cella cineraria è destinata ad ospitare le ceneri di uno o più soggetti, di persone coniugate o legate da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Possono essere utilizzate come celle cinerarie anche celle ossario del Settore 54, Cubo 5 vista Pieve.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita cella, salvo si disponga per la collocazione della stessa in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel giardino delle Rimembranze.
5. È data facoltà agli interessati di richiedere la tumulazione delle ceneri anche in un loculo ove sia già tumulato il feretro del coniuge del defunto cremato ovvero il feretro di altro familiare legato da parentela in linea retta e collaterale di primo e di secondo grado. Le spese relative all'apertura del loculo e tumulazione delle ceneri sono a carico dei richiedenti.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze.
7. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione dell'operazione eseguita avviene sul registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

CAPO X

POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 37 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'accesso al cimitero è consentito a piedi o in carrozzina per le persone con disabilità.
5. È vietato l'ingresso:
 - a) a cani e ad altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai minori di anni 6 quando non accompagnati da adulti.

Articolo 38 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m. qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 39 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Articolo 40 - Iscrizioni su lapidi, lastre ecc. nei campi comuni

1. Ogni scritta deve contenere le generalità del defunto e, facoltativamente, le rituali espressioni brevi. Altre scritte devono essere approvate dal responsabile del servizio.
2. Le scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
3. Vengono rimosse le scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.

Articolo 41 - Fiori e piante ornamentali

1. Le composizioni floreali e le piante ornamentali appassite o tenute con trascuratezza così da rendere indecorosi il camposanto dovranno essere rimossi da chi li ha deposti, in difetto il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.
2. Nel cimitero avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 42 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o pericolosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Tali provvedimenti saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo pretorio on line per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

3. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano scritte in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

CAPO XI

CONCESSIONI DI SEPOLTURA PRIVATA

Articolo 43 - Sepolture private

1. Per sepoltura privata si intende la sepoltura in:
 - a) loculo;
 - b) tomba di famiglia;
 - c) loculo ossario;
 - d) loculo cinerario.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e personae o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - e) le modalità dell'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 44 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti destinati a tombe di famiglia;
 - b) in 35 anni per i loculi individuali, i loculi ossari e le nicchie cinerarie individuali, con possibilità di rinnovo per una sola volta per un periodo di anni 15; ove il primo contratto di concessione sia di durata inferiore ai 35 anni viene data la possibilità di rinnovare fino alla concorrenza del limite massimo dei 50 anni;
 - c) in anni non superiori a 50 non rinnovabili per i loculi individuali, i loculi ossari e le nicchie individuali su richiesta degli interessati e previo pagamento del canone di concessione riferita al periodo.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della sepoltura.
4. In caso di loculi oggetto di pregressa prenotazione (con durata sia di 35 anni che di 50 anni), la concessione può essere prorogata (previo pagamento del relativo diritto, correlato al corrispondente periodo di proroga), calcolando a partire dalla effettiva tumulazione i 35 anni (eventualmente prorogabili, su richiesta degli interessati, di ulteriori 15 anni).

Articolo 45 - Modalità di concessione

1. È vietata la prenotazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie.
2. In deroga al primo comma, coloro che vedovi, celibi o nubili hanno compiuto 90 anni possono prenotare per sé una tomba contermine a quella del coniuge o di un parente in linea retta o collaterale fino al 2° grado, sempre che ce ne sia la disponibilità.
3. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dall'alto verso il basso, da destra verso sinistra.
4. L'Ufficio può assegnare, in deroga all'assegnazione di cui al comma 3, il loculo più basso da terra, in caso di parente del defunto in linea retta fino al 2° grado, in possesso, prima della data del decesso del de cuius, di certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria che certifichi le difficoltà alla deambulazione permanente, su richiesta dell'interessato e in base alle disponibilità.
5. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi.

Articolo 46 - Uso delle tombe di famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle persone individuate nell'atto di concessione. Per atti di concessione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari verranno invitati a fornire i criteri di assegnazione.
2. Per ogni cappella o tomba privata deve essere individuato un concessionario o erede che risponde al Comune per tutto quanto riguarda la cappella o tomba.
3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

4. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del concessionario, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 47 - Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe di famiglia spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di mancata manutenzione l'Amministrazione Comunale ne sollecita l'adempimento entro un congruo termine. Dopo due avvisi infruttuosi, l'Amministrazione Comunale rientra nella piena disponibilità della cappella o della tomba.
3. La manutenzione dei loculi individuali spetta all'Amministrazione Comunale salvo per la lapide, la cui manutenzione compete al concessionario.

CAPO XII

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 48 - Divisione, subentri

1. Più concessionari di un'unica tomba di famiglia possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta suddetta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una tomba privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 46 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio comunale. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, durante i quali il Comune provvede a ricercare e contattare gli eredi, si procede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Articolo 49 - Rinuncia a concessione di loculi

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 35 anni. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione non spetterà nessuna forma di rimborso.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO XIII

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 50 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 51 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando il loculo non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 46 penultimo comma;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 47;
 - e) quando vi sia inadempienza a qualsiasi altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 52 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 53 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XIV

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 54 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 37 e 38 in quanto compatibili.

Articolo 55 - Autorizzazioni per lavori interni nelle sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 56 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere il rimborso delle spese di consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 57 - Lavoro dell'impresa all'interno del Cimitero

1. Non sono permessi lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Articolo 58 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO XV

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 59 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti del defunto, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 60 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti, o militari delle due Guerre Mondiali

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita e in modo perpetuo di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, compresi i sacerdoti che hanno prestato servizio sul territorio.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" nonché di salme o resti di militari nuvoleresi caduti durante la Prima o Seconda Guerra Mondiale.

Articolo 61 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni feretro nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 62 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - gli estremi del contratto;
 - la scadenza della concessione.

Articolo 63 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Viene istituito l'elenco dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
3. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 67, terrà annotati suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Articolo 64 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione.
2. Il Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura in questione.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 48 (divisioni, subentri), relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 66 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (sepulture, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombe, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 67 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Articolo 68 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 69 - Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
3. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.